

(N. 1029)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1955

Indennità spettanti al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, addetto alle coltivazioni dei tabacchi, per i servizi resi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza.

ONOREVOLI SENATORI. — Il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi esercita la vigilanza sulle cennate coltivazioni nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale dalla quale dipende.

Per i viaggi necessari per l'espletamento dei propri compiti d'istituto detto personale è obbligato, ai sensi delle vigenti disposizioni, a fare uso delle ferrovie e degli altri mezzi pubblici di trasporto che effettuano servizi di linea.

Tale obbligo comporta, nella maggior parte dei casi, delle notevoli difficoltà ed intralci per il regolare svolgimento del servizio, difficoltà dovute in primo luogo alla inconciliabilità, che spesso si verifica, fra l'orario dei mezzi pubblici di trasporto e quello di inizio e di cessazione del lavoro e, in secondo luogo, al fatto che, trattandosi di servizi da espletare in zone

distanti anche molti chilometri dai centri abitati, i servizi pubblici coprono soltanto una parte, e sovente non la maggiore, dei tratti da percorrere per giungere a destinazione.

Da ciò consegue che il personale, oltre ad essere costretto a restare fuori sede per un numero di ore molto superiore all'orario di lavoro, deve percorrere a piedi o con mezzi di fortuna i tratti non serviti da mezzi pubblici, il che non può non pregiudicare la normalità del servizio cui è addetto il personale stesso.

Tale situazione può unicamente essere rimossa mediante l'emanazione di un provvedimento di legge che — tornando in certo senso al sistema previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 1932, ora abrogato da disposizione di carattere generale — stabilisca la facoltà, per i Direttori, di autorizzare il personale a servirsi di mezzi di trasporto propri o comun-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

que diversi dalla ferrovia e dagli altri servizi pubblici di linea, ove sussistano evidenti ragioni di servizio.

Il provvedimento non comporta alcun aumento di spesa, poichè l'impiegato autorizzato a servirsi di detti mezzi avrebbe diritto, per l'intero percorso, ad una speciale indennità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

Nel caso che l'impiegato avesse usufruito di mezzi forniti gratuitamente dallo Stato o da altri interessati spetterebbe invece la indennità prevista dalla legge per i tratti percorsi con mezzi gratuiti.

Con l'articolo 1 del provvedimento viene determinato il trattamento da attribuire al detto personale in quanto, trattandosi di servizi ricorrenti ed espletati di regola nella stessa giornata, debbono anche essere retribuiti con compensi speciali inferiori al normale trattamento di missione, da stabilirsi dal Ministro delle finanze di intesa con quello del tesoro.

La disposizione con la quale viene fissata in cinque chilometri la distanza minima per avere titolo ai compensi suindicati, che rappresenta una deroga rispetto alle disposizioni di carattere generale, riconferma una disposizione che già si applica nei confronti di tale personale e trova la sua giustificazione nella specialità dei servizi.

Con l'articolo 2 viene data facoltà alle Direzioni compartimentali delle coltivazioni tabacchi di autorizzare il personale di cui trattasi ad usare mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici di linea.

La deroga trae origine dalle necessità illustrate più sopra atteso che i servizi si esplicano anche in località non servite o parzialmente servite da mezzi pubblici in taluni casi raggiungibili solo a piedi.

Le indennità da attribuire in simili casi, da fissarsi anche esse dal Ministro delle finanze d'intesa con quello del tesoro, saranno comunque inferiori a quelle spettanti in virtù delle disposizioni di carattere generale stabilite per le missioni.

Con l'articolo 3 viene data facoltà all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Roma — sottoposto alla vigilanza del Ministero delle finanze — di estendere il trattamento fissato dallo stesso disegno di legge per gli analoghi servizi compiuti dal proprio personale. La spesa per tali servizi viene già sostenuta dal detto Istituto con i fondi stanziati nel proprio bilancio.

In relazione all'articolo 4 si fa presente che nessun nuovo onere deriva all'Amministrazione dei monopoli dall'applicazione del provvedimento in quanto trattasi di una spesa già in atto per soddisfare la quale esiste da tempo lo stanziamento nel bilancio dell'Amministrazione stessa.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Ai dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato addetti ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi, che compiano servizi nell'ambito della circoscrizione della Direzione compartimentale di appartenenza, a una distanza superiore ai 5 chilometri dalla sede di ufficio loro assegnata, con ritorno nella stessa giornata, è attribuito, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi regolamentari, aumentate di due decimi, un'indennità giornaliera che sarà stabilita, per i vari gradi

o qualifiche, ed eventualmente variata, con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Qualora il servizio renda necessaria la pernottazione fuori della sede di ufficio, purchè preventivamente autorizzata dalla competente Direzione compartimentale, si applicano le normali disposizioni sul trattamento di missione, eccetto per quanto concerne la distanza minima, che è stabilita in quella indicata nel precedente comma.

## Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo può essere autorizzato dalle competenti Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabac-

## LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chi ad usare mezzi di trasporto differenti da quelli in servizio pubblico di linea qualora detti mezzi di trasporto manchino per parte o per l'intero percorso ovvero gli orari di essi siano inconciliabili con quelli del servizio da espletare.

Nei casi di cui al precedente comma le indennità da corrispondersi a titolo di rimborso spese di viaggio sono determinate e variate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro.

Per i viaggi gratuiti compiuti con mezzi di trasporto forniti dall'Amministrazione o da altri interessati spettano i normali compensi chilometrici previsti per i viaggi inerenti alle missioni.

## Art. 3.

L'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi di Roma è autorizzato ad estendere il trattamento previsto dalla presente legge — con le misure vigenti per il personale dei Monopoli — ai propri dipendenti che compiono servizi analoghi a quelli suindicati.

## Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 220.000.000, si farà fronte con i normali stanziamenti del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.